

**A.Di.S.U. “Suor Orsola Benincasa”**  
*Azienda pubblica regionale per il Diritto allo Studio Universitario*

**ANNO ACCADEMICO 2006/2007**

**BANDO DI CONCORSO**

PER L'ASSEGNAZIONE DI:

**BORSE DI STUDIO  
POSTI ALLOGGIO  
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

Delibera C.d. A. n. 3 del 24/07/2006

Disposizione Dirigenziale n. 2 del 28/07/2006

**SCADENZA:**

**ORE 24 DEL 20 SETTEMBRE 2006**

<b>Art.1 - CONCORSO – DATA DI SCADENZA</b> .....	<b>Pag. 5</b>
1.1 – AMMISSIBILITA’ AL CONCORSO .....	“ 5
1.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	“ 6
1.3 - DOMANDE DA TRASFERIRE PRESSO ALTRI ENTI.....	“ 7
1.4- COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS.....	“ 7
<b>Art.2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”</b> .....	<b>“ 7</b>
2.1 - “IN SEDE”.....	“ 7
2.2 - “PENDOLARE”.....	“ 8
2.3 - “FUORI SEDE”.....	“ 8
2.3.1 - STUDENTI STRANIERI.....	“ 8
2.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE.....	“ 8
<b>Art. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI</b> .....	<b>“ 9</b>
3.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO.....	“ 9
3.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI.....	“ 9
<b>Art. 4 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL’ANNO 2005 – RILASCIO E CRITERI</b> ....	<b>“ 10</b>
<b>Art. 5 - REQUISITI DI REDDITO</b> .....	<b>“ 11</b>
5.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	“ 12
5.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2005 NON HA PRODOTTO REDDITI .....	“ 12
5.2.1 – Candidati il cui nucleo familiare nel 2005 ha usufruito di redditi o rendite esenti irpef (Pensioni, Indennità, etc.).....	“ 12
5.3 - CANDIDATI “AUTONOMI” DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE.....	“ 13
5.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO D’ORIGINE.....	“ 13
5.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO .....	“ 14
5.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI.....	“ 14
5.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE.....	“ 15
5.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI.....	“ 15
5.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ.....	“ 15
5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE.....	“ 16
5.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESI UE (DIVERSI DALL’ITALIA) E NON UE.....	“ 16
5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESI BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO).....	“ 16
<b>Art.6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE</b> .....	<b>“ 17</b>
6.1 – TIPI DI CORSI DI STUDIO E ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”.....	“ 17
6.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, CORSI SICSI E DOTTORATO.....	“ 17
6.3 – CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-REQUISITO MINIMO DI MERITO.....	“ 18
6.3.1 - CANDIDATI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E QUINDI VECCHIO ORDINAMENTO.....	“ 18
6.3.2 - NUOVO ORDINAMENTO (CORSI ATTIVATI IN ATTUAZIONE DEL D.M. 3/11/99, N. 509 E SUCCESSIVO D.M. 22/10/2004 N. 270.....	“ 19
6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E DI DOTTORATO DI RICERCA .....	“ 20
6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO).....	“ 20
6.6 - CANDIDATI CHE SIANO ISCRITTI QUALI “FUORI CORSO INTERMEDIO” O “RIPETENTE”.....	“ 22

6.7 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE.....	22
<b>Art. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' .....</b>	<b>23</b>
7.1 - REQUISITI DI MERITO .....	23
7.1.1 - Studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento) .....	23
7.1.2 – Studenti del “Nuovo Ordinamento” .....	24
<b>Art. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 9 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE .....</b>	<b>25</b>
9.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE .....	25
9.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO .....	26
9.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CONFERME E CONFERIMENTI .....	27
9.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD “ULTERIORE SEMESTRE” O IMMATRICOLANDI A LAUREA SPECIALISTICA .....	28
9.5 - PUBBLICAZIONE .....	29
9.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AI CONFERIMENTI IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI .....	30
<b>Art.10 - RETTIFICHE E RICORSI.....</b>	<b>30</b>
<b>Art.11 - IDONEI ASSEGNATARI E NON ASSEGNATARI - BENEFICI .....</b>	<b>31</b>
11.1 - IDONEI ASSEGNATARI .....	31
11.2 - IDONEI NON ASSEGNATARI .....	31
<b>Art.12 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI.....</b>	<b>32</b>
12.1 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI .....	32
12.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI- RIMBORSI DOPO PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE .....	33
12.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE .....	34
<b>Art.13 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO – RESTITUZIONE DA PARTE DI STUDENTI DEL PRIMO ANNO .....</b>	<b>34</b>
13.1 - INCASSO DELLE SOMME.....	35
13.2 - RESTITUZIONE DELL’ACCONTO E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI.....	35
<b>Art.14 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE.....</b>	<b>36</b>
14.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”.....	36
14.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2005 HA USUFRUITO DI REDDITI O RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.).....	37
14.3 - CANDIDATI CD. “AUTONOMI”.....	37
14.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO .....	38
14.5 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI .....	38
14.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE.....	38
14.7 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI.....	39
14.8 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ .....	39
14.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE .....	39
14.10 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESI UE (DIVERSI DALL’ITALIA) E NON UE .....	40
14.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESI BISU .....	40

14.12 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE .....	“ 41
14.13 - CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.....	“ 42
14.14 - CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	“ 42
14.15 - CANDIDATI RINUNCIATARI O DECADUTI CHE SI REIMMATRICOLANO.....	“ 42
<b>Art. 15 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI. ....</b>	<b>“ 42</b>
<b>Art. 16 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO.....</b>	<b>“ 43</b>
<b>Art. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE.....</b>	<b>“ 44</b>
<b>Art. 18 - CASI DI DECADENZA E REVOCA.....</b>	<b>“ 45</b>
<b>Art. 19 - INCOMPATIBILITÀ.....</b>	<b>“ 46</b>
<b>Art. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03, N. 196).....</b>	<b>“ 46</b>
<b>Art. 21 - NORME DI RINVIO.....</b>	<b>“ 46</b>
<b>Art. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>“ 46</b>
<b>APPENDICE N. 1 - ACCESSO AL MODULO/DOMANDA .....</b>	<b>“ 47</b>
<b>APPENDICE N. 2 - GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO/DOMANDA.....</b>	<b>“ 49</b>
<b>APPENDICE N. 3 - DATE DA RICORDARE .....</b>	<b>“ 51</b>

## Art. 1 - CONCORSO – DATA DI SCADENZA

L'A.Di.S.U. "Suor Orsola Benincasa" (Azienda pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo Azienda o Adisu) bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o borse) a favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2006/2007 all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (in seguito anche solo Ateneo o Università), qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza.

**La data di scadenza** per la partecipazione al concorso è fissata, improrogabilmente, per le **ore 24.00 del 20 settembre 2006** (art. 17 sub *a*). Il sistema informatico utilizzato per l'elaborazione dei dati restituirà il modulo-domanda pervenuto oltre i termini sopraindicati con la dizione "**Fuori-Termine**" e gli intestatari resteranno esclusi dal concorso.

L'importo stanziato è pari a € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) fatto salvo l'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Campania, da ripartirsi secondo il successivo art. 9.6, con priorità per le "conferme".

Le quote di borsa di studio, infatti, saranno assegnate dando la precedenza a coloro i quali, possedendo i requisiti di merito per l'accesso al concorso, abbiano già fruito della borsa di studio nell'a.a. 2005/2006 quali iscritti allo stesso tipo di corso di studi (art. 6.1.) per il quale concorrono nell'a.a. 2006/2007 (vedi art. 9.1).

### 1.1 - Ammissibilità al concorso

Sono ammessi al concorso gli studenti che sono in possesso di tutti i requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi artt. 5 e 6; particolari eccezioni sono previste per gli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% di cui al successivo art. 7.

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa iscritti al corso di laurea in "**Scienze della Formazione Primaria**" (corso attivato prima dell'attuazione del D.M. 3/11/99, n. 509 - Vecchio Ordinamento), ai corsi di **laurea triennale**, di **laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza**, di **laurea specialistica**, della **Scuola interuniversitaria campana di specializzazione all'insegnamento**, (in seguito anche solo SICSI), di **dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui all'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).

Possono partecipare, altresì, gli studenti che contano di iscriversi a un corso di studi dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in seguito a trasferimento da altro ateneo purché adempiano ai seguenti obblighi:

- a) Effettuare l'immatricolazione, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro e non oltre il **15 novembre 2006**;
- b) presentare, **a pena di esclusione dal concorso**, entro e non oltre il **20 settembre 2006** la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio ex DPCM del 9 aprile 2001, presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario di provenienza;
- c) chiedere, **a pena di esclusione dal concorso**, il rilascio dell'attestazione ISEE in tempo utile perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS entro il **15 novembre 2006**;

- d) definire entro il **31 dicembre 2006, a pena di esclusione dal concorso**, la propria posizione universitaria ed effettuare il versamento della tassa regionale (ci si può servire degli sportelli del Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.);
- e) produrre entro il **15 novembre 2006, a pena di esclusione dal concorso**, i documenti individuati all'art. 14, a comprova delle situazioni particolari in cui versa il candidato e di cui ai successivi artt. 2.3, 5, 6 e 7.

**I candidati la cui istanza di trasferimento sarà definita dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie verranno inseriti solo nelle graduatorie definitive.**

Per tutti i partecipanti l'iscrizione dovrà essere registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro il **31 dicembre 2006** fatta eccezione per le seguenti categorie di studenti, per le quali l'iscrizione dovrà essere registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro il **31 marzo 2007**:

- 1) studenti del “*Nuovo Ordinamento*” per i quali il numero di anni di permanenza all'università compreso tra l'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e l'a.a. 2005/2006 incluso è pari alla durata naturale del corso e che per l'a.a. 2006/2007:
  - 1.a) potrebbero iscriversi ad un “*ulteriore semestre*” del corso di laurea già frequentato nell'a.a. 2005/2006 e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui ai successivi artt. 6 e 7;
  - 1.b) potrebbero iscriversi al quarto anno del corso di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza o ai corsi di laurea specialistica dopo aver conseguito la laurea triennale in data successiva a quella di scadenza del concorso;
- 2) studenti in attesa di ammissione al primo anno di corsi di dottorato di ricerca, se non destinatari delle borse di studio di cui all'art. 4 d. lgs. n. 210/1998;
- 3) studenti che intendono iscriversi fuori corso al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento) e che siano in possesso dei requisiti di merito di cui ai successivi artt. 6 e 7.

## **1.2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

**La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web.**

La domanda é costituita da un modulo on-line reperibile sul sito dell'Azienda alla voce “*sportello on-line*”.

**Per accedere al modulo/domanda è necessario effettuare nuovamente la “Registrazione”, a nulla rilevando eventuale ID e password utilizzati per lo scorso concorso.**

Saranno esclusi dal concorso i candidati che, pur nella estrema semplicità che caratterizza la compilazione dei moduli-online del bando, dovessero commettere errori tali da impedire il reperimento dei loro dati negli archivi dell'INPS e dell'Università (art. 17 sub e), indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al concorso stesso. Le “**Appendici**” pubblicate in fondo al Bando costituiscono un'ottima guida a disposizione dei candidati.

Per quanto attiene alla quantità e qualità dei dati da immettere nei moduli-online nessun candidato

troverà difficoltà di sorta essendo questi dati in numero estremamente limitato e nella immediata disponibilità di ognuno. Pur tuttavia, eventuali difficoltà potranno essere risolte da un'attenta lettura del bando e dalla consultazione delle FAQ che si trovano sul sito.

Eventuali richieste di chiarimenti circa la propria posizione di merito universitario vanno avanzate esclusivamente agli uffici universitari di riferimento; parimenti dicasi per quanto attiene al reddito la cui competenza rientra in quella propria degli uffici finanziari, dei commercialisti di fiducia e degli uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

### **1.3 - DOMANDE DA TRASFERIRE PRESSO ALTRI ENTI**

Lo studente che abbia “*confermato*” il proprio modulo/domanda entro le **ore 24.00 del 20 settembre 2006** e si trasferisce ad Ateneo diverso dal “Suor Orsola Benincasa” può chiedere che la propria pratica sia inoltrata all'istituzione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

### **1.4 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS**

**Non saranno inviate comunicazioni via posta.**

Gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della legge n. 241/1990 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” saranno assolti esclusivamente per mezzo del sito dell'azienda A.Di.S.U. “Suor Orsola Benincasa”

I candidati dovranno obbligatoriamente fornire un indirizzo telematico personale per eventuali comunicazioni dirette e personali.

È previsto anche un **servizio di comunicazione via SMS** al numero di telefono mobile che i candidati avranno indicato nella domanda di partecipazione.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D. Lgs. 196/2003.

**L'indirizzo telematico dell'Azienda è: [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it)**

## **ART. 2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”**

A seconda del luogo in cui risiede, il candidato è considerato “*in sede*”, “*pendolare*” o “*fuori sede*”.

Ai fini del presente articolo per sede del corso si intende il comune in cui si tiene il corso per l'intero anno accademico e non soltanto alcune lezioni.

### **2.1 - “IN SEDE”**

È definito “*in sede*” il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti a corsi a distanza sono considerati in sede.

## 2.2 - “PENDOLARE”

Il candidato è considerato “*pendolare*” se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

## 2.3 - “FUORI SEDE”

Il candidato è considerato “*fuori sede*” al verificarsi congiuntamente delle tre seguenti condizioni:

- a) che frequenti un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli;
- b) che abbia preso alloggio “*a titolo oneroso*” nel Comune sede del corso o in località con esso confinante;
- c) che documenti che tale domicilio è stato eletto per almeno mesi 10 (dieci) nell’anno accademico per il quale è bandito il concorso.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.1, improrogabilmente e a **pena di decadenza**, entro le **ore 12.00 del 11 novembre 2006**.

In mancanza l’opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di “*fuori sede*” (art. 18 sub h), assumendo lo status di “*pendolare*”.

Sono ritenuti “*fuori sede*” gli studenti stranieri e gli ospiti delle residenze universitarie dell’Azienda, nei limiti e termini successivamente indicati (vedi artt. **2.3.1** e **2.3.2**).

### 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero è considerato “*fuori sede*” indipendentemente dalla sede della propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che reggono la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.

### 2.3.2 - CANDIDATI OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso alloggiano nelle residenze universitarie sono considerati “*fuori sede*” se già riconosciuti tali per l’a.a. 2005/06 e se nell’a.a. 2006/07, risultando idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo complessivo di mesi 10 (dieci).

Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di “*fuori sede*” dovranno dimostrare, secondo i criteri di cui al successivo art. 14.1, di aver preso alloggio all’esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a completare il periodo di mesi 10 (dieci).

Viceversa, per il vincitore di borsa di studio che è ammesso nella residenza nel corso

dell'anno, il periodo di mesi 10 (dieci) si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo oneroso, da documentare secondo quanto disposto dal successivo art. 14.1, e i mesi di permanenza nella residenza.

In ogni caso, il mancato completamento del periodo di mesi dieci comporta che il candidato perde lo status di “fuori sede” assumendo quello di “pendolare” e per il periodo di fruizione del posto-letto dovrà corrispondere, in fase di conguaglio, il costo del servizio così come meglio precisato nel successivo art. 12.1.

## ART. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

### 3.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

L'ammontare della borsa è fissato in:

- € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) + un pasto giornaliero gratuito per studente “in sede”;
- € 2.410,00 (duemilaquattrocentodieci/00) per studente “pendolare”;
- € 4.370,00 (quattromilatrecentosettanta/00) per studente “fuori sede”.

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della **situazione economica equivalente** (ISEE) fissato in € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE “FUORI SEDE”	STUDENTE “PENDOLARE”	STUDENTE “IN SEDE”
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
2/3 della soglia (*)	€ 9.700,00	€ 4.370,00	€ 2.410,00	€ 1.650,00
7/9 della soglia (*)	€ 11.300,00	€ 4.160,00	€ 2.250,00	€ 1.500,00
8/9 della soglia (*)	€ 12.900,00	€ 3.950,00	€ 2.100,00	€ 1.340,00
Reddito soglia (*)	€ 14.500,00	€ 3.740,00	€ 1.940,00	€ 1.190,00

(\*) arrotondamento alle centinaia

### 3.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI

L'importo della borsa può essere:

- a) **incrementato** del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia **una situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- b) **incrementato** del 50%, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea, di laurea specialistica, e/o di Scienza della Formazione (laurea quadriennale) **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. La verifica sarà fatta d'ufficio, a cadenza quindicinale,

fino alla chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007 (31/03/2008);

- c) **ridotto d'ufficio** delle somme eventualmente dovute all'Azienda, a qualsiasi titolo;
- d) **ridotto d'ufficio** in relazione ai livelli di reddito di cui al precedente comma 1.

Al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio sarà operato il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per il servizio ristorazione e/o per il servizio alloggio e quanto in realtà devono corrispondere in virtù della posizione conseguita nel concorso.

I benefici di cui sopra ed altri ancora competono agli assegnatari della borsa di studio (coloro, cioè, che risulteranno idonei con posizione in graduatoria che rientra nelle borse assegnate dal "riparto"). Anche per gli idonei che non conseguiranno materialmente l'importo della borsa di studio sono previsti dei benefici. Per un approfondimento consultare il successivo art. 11.

## **ART. 4 – ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2005 - RILASCIO E CRITERI**

Il possesso del requisito del reddito, così come individuato dal successivo art. 5, deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera.

Maggiori e più dettagliate informazioni sul sito:

[www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/GuidaCompilazioneDSU.htm](http://www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/GuidaCompilazioneDSU.htm)

### **A pena di esclusione dal Concorso:**

- a) l'attestazione ISEE deve essere presente negli archivi INPS entro le **ore 24.00 del 20 settembre 2006**. A tal fine si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando, per poter eventualmente apportare le dovute modifiche, se necessarie. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli uffici competenti al rilascio ma in tempo perché i dati corretti siano prelevabili in automatico dal sistema allo scoccare delle **ore 00.01 del 21 settembre 2006**;
- b) il rilascio dell'attestazione ISEE deve essere richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2004 e se ne hanno già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza;
- c) l'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2005 da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato; il riferimento al reddito di anni diversi dal 2005 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti, è motivo di **esclusione dal concorso**. Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2005, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione nella misura del 50 per cento, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Azienda. I redditi prodotti dai germani vanno documentati a richiesta dell'Azienda, in

manca la riduzione di cui sopra non sarà applicata;

- d) la DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti, ciò al fine di consentire all'Azienda sollecite e compiute operazioni di verifica ed elaborazione dei dati. La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge e quindi perseguibile, se non veritiera;
- e) la scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il **“nucleo familiare d'origine”**. Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 2 del d.lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Azienda, **a pena eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.

Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, per **“nucleo familiare di origine”** si intende il nucleo familiare che comprende, oltre al candidato e ad eventuali altri soggetti, entrambi i genitori del candidato stesso, anche se il candidato non convive con i genitori o se è figlio di genitori non legalmente separati o divorziati.

- f) **il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 5.2, è obbligato a chiedere il rilascio dell'attestazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita:** “In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente”. Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

## **ART. 5 - REQUISITI DI REDDITO**

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di **€ 14.500,00** (Euro quattordicimilacinquecento/00).

Ai sensi del d.lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di **€ 24.500,00** (Euro ventiquattromilacinquecento/00).

Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub c). Nella DSU il candidato deve indicare il 100% di detti redditi.

## **5.1 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al successivo art. 5.3.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.

## **5.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2005 NON HA PRODOTTO REDDITI**

Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2005 è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi, a prescindere se tali introiti siano stati o meno denunciati al fisco. Ciò premesso, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.

Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, **gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.**

***Esempio:** Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2005 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2005 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.*

### **5.2.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2005 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)**

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2005, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (*rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni*

*privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, pensioni, indennità, assegni sociali*), il candidato, pena l'**esclusione dal concorso**, dovrà:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2005, **sebbene a valore zero**;
- b) documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 14.2, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**.

### **5.3 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D.lg. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub *e*, possono essere considerati "**autonomi**" se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
- c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente dichiarato.

In assenza di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2005 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

**Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.3, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

### **5.4 - CANDIDATI INSERITI IN NUCLEI FAMILIARI DIVERSI DA QUELLO DI ORIGINE**

I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub *e*), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "*autonomo*") devono, a pena di **esclusione dal concorso**, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai

redditi prodotti nell'anno d'imposta 2005 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

## **5.5 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO**

In caso di **separazione** o **divorzio**, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena l'**esclusione dal concorso** e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2005 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.

In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

**Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.4, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

## **5.6 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI**

Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "*autonomo*" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2005, a qualsiasi titolo.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, **pena l'esclusione dal concorso**, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori devono documentare tale condizione, **nei modi e termini di cui al successivo art. 14.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

## **5.7 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE**

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, **nei modi e termini di cui al successivo art. 14.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti**

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

## **5.8 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI**

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2005 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. *i* del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

**Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.7, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

## **5.9 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ**

I candidati che rivestono lo status di "*religioso in comunità*" e che non siano "*autonomi*" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l'**esclusione dal concorso**:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2005, **sebbene a valore zero**;
- b) documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 14.8, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**.

**La condizione sopraindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE**

Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

**Lo status di "rifugiato politico" o "apolide" deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.9, improrogabilmente entro le ore 12,00 dell'11 novembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **5.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE**

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere successivamente ad esibire la documentazione indicata nell'art. 14.10 del presente bando.

#### **5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)**

La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU di cui al successivo art. 14.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.

## **ART. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **6.1 - TIPI DI CORSI DI STUDIO E ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”**

Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti “**corsi di studio**”:

#### 1. Corsi di “**tipo A**”:

- a) corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria – laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento);
- b) corsi di laurea triennale;
- c) corsi di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza.

Per gli studenti iscritti per l’a.a. 2006/2007 a questo tipo di corsi per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

#### 2. Corsi di “**tipo B**”:

- a) corsi di laurea specialistica.

Per gli studenti iscritti per l’a.a. 2006/2007 a questo tipo di corsi per “*anno di prima immatricolazione*” si intende, invece, l’anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

#### 3. Corsi di “**tipo C**”:

- a) corsi SICSI, corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui all’art. 4 d. lgs. n. 210/1998).

In questo caso, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta a un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano o corso SICSI.

**Per l’accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.**

### **6.2 – CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, CORSI SICSI E DOTTORATO**

Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti per la prima volta:

- a) al primo anno di un corso di “**tipo A**” (vedi art. 6.1);

- b) al primo anno di un **corso di laurea specialistica**, dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti;
- c) al primo anno di corsi SICSI o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 210/1998.

Per l'accesso al concorso i candidati di cui alle lettere da **a)** a **c)** l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di **"tipo A"** e di **"tipo B"**, il mantenimento della condizione di *"idoneo"* è subordinato al conseguimento di n. **20 crediti** (n. **2 annualità – 4 semestri** per studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) entro il **30 novembre 2007**. La condizione di *"idoneità"* sopra richiamata abilita lo studente a trattenere l'anticipo conseguito e all'esonero delle tasse universitarie e regionali che otterrà in restituzione nei modi e termini indicati al successivo art. 16. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso.

Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti al **"primo anno"** sono regolamentate dal successivo art. 13 relativo all'anticipo e al saldo delle borse stesse.

### **6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – REQUISITO MINIMO DI MERITO**

#### **6.3.1 - CANDIDATI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (VECCHIO ORDINAMENTO)**

Per detti studenti **il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento)**; la **durata di concessione del beneficio** è pari alla durata legale del corso di studi frequentato più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1). Essi devono aver superato al **10 agosto 2006** a far data **dalla prima immatricolazione** il numero di annualità di seguito indicato:

- se **iscritti al secondo anno**, almeno **tre annualità o sei semestri** del piano di studi statutario;
- se **iscritti al terzo**, almeno **la metà più uno** del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previste dal piano di studi statutario del proprio corso di laurea;
- se **iscritti all'ultimo anno di corso**, almeno il **60%** del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi statutario del proprio corso di laurea;
- se **iscritti al primo anno fuori corso**, almeno il **66%** del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studi statutario del rispettivo corso di laurea o di diploma.

Sono escluse dal conteggio le **prove di conoscenza e di idoneità** (lingua, informatica, etc.).

Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi.

Esempio: *se la prova si conclude con un “esame superato” senza l’indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata “annualità” utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.*

Sono altresì escluse dal conteggio le **anticipazioni** (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l’a.a. 2006/07).

Le annualità conseguite all’interno del progetto Erasmus o altri progetti di **mobilità internazionale** sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza **entro il 10 agosto 2006**.

### **6.3.2 - NUOVO ORDINAMENTO** (corsi attivati in attuazione del D.M. 3/11/99, n. 509 e successivo D.M. 22/10/2004 n. 270)

Per detti studenti **il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale o di laurea specialistica**; quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire **dall’anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l’a.a. 2006/2007:

- se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica, un periodo di cinque semestri.

A decorrere dall’**anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) **ed entro il 10 agosto 2006**, i candidati devono inoltre aver conseguito, **un numero di crediti formativi**, compresi quelli delle cosiddette “*attività elettive*” o delle “*attività di tirocinio*” o, ancora, delle “*attività formative*” a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:

**- se iscritti ai corsi di laurea triennale:**

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti per il secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti all’*“ulteriore semestre”*;

- **se iscritti ai corsi di laurea magistrale (Giurisprudenza):**
  - a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
  - b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
  - c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
  - d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
  - e) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"*ulteriore semestre*";
  
- **se iscritti ai corsi di laurea specialistica devono aver conseguito**, oltre al numero che, alla conclusione del corso di laurea triennale, risulta in aumento rispetto ai 180 crediti necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale, rispettivamente:
  - a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
  - b) n. 80 crediti se iscritti all'"*ulteriore semestre*".

I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di **mobilità internazionale**, sono calcolati ai fini del merito se superati entro il **10 agosto 2006** e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro tale data.

Non sono ammessi al concorso i candidati iscritti per l'a.a. 2006/2007 a corsi del cd. "*Nuovo Ordinamento*" che sono già in possesso di un diploma di laurea conseguito alla conclusione di un corso di laurea o di diploma del cd. "*Vecchio Ordinamento*" ante D.M. 509/99.

#### **6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO E/O CORSI SICSI E DI DOTTORATO DI RICERCA**

I corsi SICSI o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui all'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

#### **6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (RINUNCIA, DECADENZA, PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)**

Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "**tipo A**" (art. 6.1) ad un altro dello stesso "**tipo A**", il numero di crediti o annualità previsti nel piano di studi statutario ed il numero dei crediti o annualità dovuti (indicati rispettivamente con **NCT** e **NCD** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 9.3) è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e il numero di crediti o annualità maturati al **10 agosto 2006** (**NC**

nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 9.3) è comprensivo di quelli eventualmente convalidati conseguiti nella pregressa carriera universitaria.

Il calcolo dell'indice di merito segue le modalità di cui sopra anche nell'ipotesi di studenti che :

- a) hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di “**tipo B**” (art. 6.1) ad un altro dello stesso “**tipo B**”;
- b) nel corso della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
- c) nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e gli siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- d) avendo conseguito la laurea triennale, si iscrivono al quarto anno del corso di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza o ai corsi di laurea specialistica beneficiando di abbreviazione di corso.

Nel caso di candidati rinunciatari o decaduti ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (**NCT**) e il numero dei crediti dovuti (**NCD**), è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.

I candidati che abbiano in passato effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa devono documentare tale situazione, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.15, improrogabilmente entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**. Se non viene fatto, l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti, nel senso che, per il conteggio dei crediti previsti (**NCT**) e dei crediti dovuti (**NCD**), si terrà conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta.

In ogni caso gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari, **a pena esclusione dal concorso**, entro il **31 dicembre 2006**.

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.

I candidati che per l'anno accademico 2006/2007 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso . Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.

**Esempio 1:** *Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2005/2006 al 1° anno di Scienze dell'Educazione e che per l'a.a. 2006/2007 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Scienze della Comunicazione, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

**Esempio 2:** *Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea triennale consegue, comunque, successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2006/2007 al 1° anno di un corso di laurea magistrale o specialistica può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;*

## **6.6 - CANDIDATI CHE SIANO STATI ISCRITTI QUALI “FUORI CORSO INTERMEDIO” O “RIPETENTE”**

Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2006/2007 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso.

## **6.7 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE**

Il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, etc.) e in ciascuno dei seguenti casi:

- a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici;
- b) anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse;
- d) infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.

Per questi candidati l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, viene incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano.

**Le situazioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.12, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.**

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

## ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66 %.

Detta situazione non va documentata, come prevede il successivo art. 14.13, se il candidato lo abbia già fatto a partire dall'anno accademico 2004/2005 ed a meno che, dopo tale data, non siano intervenuti cambiamenti che modificano detta situazione al punto che il candidato non ha più diritto ai benefici previsti nei casi cui al precedente comma. In tale ipotesi il candidato ha l'obbligo di segnalare la circostanza agli uffici dell'Adisu nei modi e tempi previsti dal successivo art. 14.13.

### 7.1 - REQUISITI DI MERITO

Fermo restando quanto già esposto nei precedenti artt. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, e 6.7, per l'accesso al concorso i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% devono possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

#### 7.1.1 - STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (VECCHIO ORDINAMENTO)

Per i candidati iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria attivato prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Vecchio Ordinamento), **la durata di concessione dei benefici** è pari al numero di anni di durata legale più due, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** (vedi art. 6.1).

In quanto ad **annualità**, detti candidati devono aver superato, **entro il 10 agosto 2006**, rispetto al piano di studi statutario:

- un'annualità, se iscritti al secondo anno;
- un numero di annualità pari alla metà meno due, arrotondato per difetto, se iscritti al terzo e quarto anno;
- un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive all'ultimo anno;
- un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive al primo anno fuori corso;
- un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive al secondo anno fuori corso.

Sono escluse dal conteggio le **prove di conoscenza e di idoneità** (lingua, informatica, etc.).

Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi.

**Esempio:** *se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio:28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.*

Sono altresì escluse dal conteggio le **anticipazioni** (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2006/07).

Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di **mobilità internazionale** sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza **entro il 10 agosto 2006**.

### 7.1.2 - STUDENTI DEL "NUOVO ORDINAMENTO"

Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2006/2007:

- se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di nove semestri;
- se iscritti a corsi di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica, un periodo di sette semestri.

I candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il **10 agosto 2006**, un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 6.3.

Per i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) è prevista l'assegnazione di una somma pari al 100% in aumento alla quota di base spettante ai sensi del precedente art. 3.2 sub a.

Non si applicano agli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% iscritti al primo anno di corso le condizioni regolamentate dai successivi artt. 13 e 13.2.

## ART. 8 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

Per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea triennale, di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza e di laurea specialistica, **verrà assegnato in automatico** (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata in archivi informatici dell'ex Edisu NA1) un "*bonus*" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.

La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici successivi, ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta.

Il "*bonus*" maturato e non fruito nel corso di laurea triennale per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al

precedente art. 6.3, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica e di quella Magistrale in Giurisprudenza. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi del cd. “*Vecchio Ordinamento*” ante D.M. 509/99.

Per gli studenti che fruiscono del “*bonus*”, il termine “**NC**” nel calcolo dell’indice di merito (**IM** nella formula dell’art. 9.3) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di “*bonus*” dall’Azienda. I candidati, dunque, che risulteranno “*idonei*” per effetto dei “*bonus*” saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di “*bonus*”.

## **ART. 9 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE**

### **9.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE**

L’esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

1. Graduatorie **Provvisorie**;
2. Graduatorie **Definitive**;
3. Graduatorie **Assestate**

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi art. 9.2. e 9.3 e distinta in:

- a) graduatoria unica degli **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- b) graduatoria riservata alle **conferme per gli iscritti ad anni successivi al primo** relativa ai candidati che, possedendo i requisiti di merito per l’accesso al concorso (v. art. 6.3), abbiano già fruito della borsa di studio nell’a.a. 2005/2006 quali iscritti allo stesso **tipo di corso** di studi (vedi art. 6.1) per il quale concorrono nell’a.a.2006/2007.

L’avvenuto conseguimento della borsa presso altre sedi sarà accertato d’ufficio, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria;

- c) graduatoria riservata ai **conferimenti per gli iscritti ad anni successivi al primo** relativa ai candidati che non rientrano nelle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate avendo in conto i dati prelevati dagli archivi INPS e Università. I candidati che non risulteranno regolarmente iscritti a tutto il **31 dicembre 2006** o a tutto il **31 marzo 2007** a seconda della propria posizione universitaria (ex art. 1.1 del bando), o che potrebbero essere considerati “**ulteriore semestre**” (vedi art. 9.4), saranno inseriti nelle graduatorie provvisorie con lo status di “**Idoneità condizionata all’iscrizione per il 2006/2007 ex art.1.1 del bando**”.

Ultimate le verifiche conseguenti all’inoltro di eventuali **richieste di modifiche** avverso i dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 10), saranno pubblicate le **graduatorie definitive** nelle quali saranno tra l’altro inseriti:

- a) candidati con lo status di “**Idoneità condizionata all’iscrizione per il 2006/2007 ex art. 1.1 del bando**”, che possono iscriversi entro il 31 dicembre 2006 o entro il 31 marzo 2006 o che si

trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 9.4;

- b) candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
- c) candidati con lo status di “**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**” per i quali i dati di merito comunicati per la compilazione della graduatoria provvisoria siano stati modificati, in via autonoma, dall’Università, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza. Per questi candidati, gli Uffici provvederanno ad effettuare i necessari controlli per via informatica, a pubblicazione delle graduatorie definitive avvenuta. Se i controlli dovessero risultare favorevoli al candidato si provvederà a rimuovere la condizione di “*sospensione*”; in caso negativo agli interessati sarà notificato il provvedimento di esclusione o di rettifica della posizione in graduatoria definitiva con l’indicazione dei termini per poter inoltrare eventuale ricorso.

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 10), con eccezione dei candidati di cui al suddetto punto c) per i quali i 60 (sessanta) giorni iniziano a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.

Al termine delle verifiche finalizzate alla rimozione delle diverse ipotesi di “**Idoneità condizionata**”, ed entro il **15 aprile 2007**, sarà effettuato l’**assestamento** delle graduatorie definitive degli iscritti ad **anni successivi al primo** ed il primo **assestamento** della graduatoria unica definitiva degli iscritti al **primo anno**. Quest’ultima graduatoria sarà soggetta ad un ulteriore **assestamento** entro il **20 dicembre 2007**, successivamente alla verifica del conseguimento dei 20 crediti (o delle 2 annualità per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) entro il 30 novembre 2007.

Nel caso in cui ad uno studente venga revocata la borsa di studio o, benché assegnatario, non gli venga elargita per cause emerse successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive o delle graduatorie assestate (vedi art. 18), sarà effettuata un’operazione di **scorrimento** per cui l’importo recuperato verrà corrisposto allo studente che in graduatoria occupa la posizione immediatamente successiva.

A prescindere da quanto sopra, i criteri che soppintendono alla redazione delle graduatorie sono quelli indicati nei successivi articoli.

## **9.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO**

Ogni singola graduatoria, così come individuata al precedente art. 9.1, relativa agli studenti **iscritti al primo anno** viene redatta senza distinzione tra tutti i corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento), di laurea triennale, di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza, di laurea specialistica, SICSI e di dottorato di ricerca ed è ordinata in modo crescente sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’art. 5. I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5.2.1 vengono collocati in graduatoria sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

In caso di parità dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella suddetta graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a tutti i corsi di studio di “**tipo A**”, almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a corsi di studio di “**tipo B**” ed almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a ciascuno dei corsi di studio di “**tipo C**”. Per l'individuazione dei tipi di corso si veda l'art. 6.1.

Dopo la verifica in automatico dei crediti conseguiti (o delle annualità superate per il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) al 30 novembre 2007 dagli iscritti ai primi anni, le somme eventualmente recuperate per mancato conseguimento del requisito di merito saranno assegnate agli studenti che nella graduatoria unica di riferimento sono collocati in posizione più arretrata.

### **9.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – CONFERME E CONFERIMENTI**

Ogni singola graduatoria, così come individuata al precedente art. 9.1, relativa alle “**conferme**” o ai “**conferimenti**” degli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sarà compilata raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente e di numero crescente di “bonus” assegnato (vedi art. 8).

L'indice di merito (**IM**) viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

**NC** = numero dei crediti conseguiti **entro il 10 agosto 2006**;

**NCD** = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 6 del presente Bando;

**NCT** = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

**VM** = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;

**K** = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di “bonus” e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

Nel caso di studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento, nella suddetta formula i crediti “C” vengono sostituiti con le annualità “A”.

In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie delle “**conferme**” si darà la precedenza, nell'ordine:

- a) alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- b) al più giovane di età.

In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie dei “conferimenti” si darà la precedenza, nell’ordine:

- a) alla condizione economica riferita all’ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- b) agli idonei non beneficiari al concorso per l’anno 2005/2006;
- c) infine, al più giovane di età.

Per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5.2.1 la condizione economica riferita all’ISEE del nucleo familiare è pari a zero.

Per gli studenti che fruiscono del “bonus” (art. 8), il termine “NC” nel calcolo dell’indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di “bonus” dall’Azienda. I candidati che dunque risulteranno “idonei” per effetto dei “bonus” saranno collocati nella graduatoria di competenza in posizioni successive a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di “bonus”.

L’esempio che segue chiarisce i criteri fin qui esposti:

RAGGRUPPAMENTO ANNO IMMATRICOLAZIONE 2004 – CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE”						
	“Conferme”			“Conferimenti”		
<i>Candidato</i>	<i>Posizione in graduatoria</i>	<i>Indice di merito conseguito</i>	<i>bonus</i>	<i>Posizione in graduatoria</i>	<i>Indice di merito conseguito</i>	<i>bonus</i>
<b>Tizio</b>	<b>1°</b>	3,000	0	<b>1°</b>	3,000	0
<b>Caio</b>	<b>2°</b>	2,000	0	<b>2°</b>	2,000	0
<b>Mevio</b>	<b>3°</b>	1,975	1	<b>3°</b>	1,975	1
<b>Sempronio</b>	<b>4°</b>	1,7	12	<b>4°</b>	1,7	12

#### 9.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD “ULTERIORE SEMESTRE” O IMMATRICOLANDI A LAUREA SPECIALISTICA

I candidati che, alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, sulla base dell’anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1), potrebbero, alternativamente, continuare a frequentare il corso di laurea triennale in qualità di iscritti ad “*ulteriore semestre*” o laurearsi ed iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale o specialistica, vengono inseriti in automatico dal software utilizzato per l’espletamento del concorso, sia nelle graduatorie degli “**iscritti agli anni successivi al primo**” sia in quella unica degli “**iscritti al primo anno**” con lo status di “**Idoneità condizionata all’iscrizione per il 2006/2007 ex art.1.1 del bando**”. Tale criterio non si applica ai candidati di corsi di laurea triennale istituiti presso altri Atenei diversi dal “Suor Orsola Benincasa” che intendano, una volta laureati, iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale e specialistica istituito presso l’Ateneo “*Suor Orsola Benincasa*”.

Se i candidati dall' **"Idoneità condizionata"** di cui sopra entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2005/2006:

1. si laureano e al 31/03/2007, data ultima della sessione straordinaria dell'a.a. 2005/2006, non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale e specialistica per l'a.a. 2006/2007, **vengono esclusi dal concorso a tutti gli effetti di legge perché non hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle borse di studio;**
2. si laureano e intendono proseguire negli studi, **devono, a pena di esclusione dal concorso, regolarizzare l'iscrizione al corso di laurea magistrale e specialistica per l'a.a. 2006/2007 entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2005/2006 (entro il 31/03/2007).** Gli Uffici accerteranno in automatico, a scadenza quindicinale, l'avvenuta iscrizione ad un corso di laurea specialistica e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria unica degli idonei **"iscritti al primo anno"**. Questi candidati, qualora risultassero assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 9.6), potranno ricevere immediatamente anche l'acconto della borsa (vedi art. 13).
3. non si laureano e rientrano come idonei nella graduatoria degli **"iscritti ad anni successivi al primo"**, **devono regolarizzare l'iscrizione ad "ulteriore semestre" per l'a.a. 2006/2007 entro la fine della sessione straordinaria dell'a.a. 2005/2006 (entro il 31/03/2007).** Gli Uffici accerteranno in automatico, a far data dal 01/04/2007, l'avvenuta iscrizione ad un ulteriore semestre di un corso di laurea triennale e provvederanno a cancellare il nominativo del candidato dalla graduatoria unica degli idonei iscritti al primo anno, lasciandolo esclusivamente nella graduatoria degli **"iscritti ad anni successivi al primo"**. Una volta effettuati tali controlli, l'Ufficio provvederà, inoltre, a corrispondere le quote spettanti ai candidati assegnatari sulla base dei dati indicati nel "riparto" (art. 9.6).

## **9.5 - PUBBLICAZIONE**

Ogni tipo di graduatoria sarà pubblicato esclusivamente sul sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it) secondo scadenze diversificate.

Le graduatorie **provvisorie** saranno pubblicate entro il **27 ottobre 2006**.

Le graduatorie **definitive** saranno pubblicate entro il  **mese di novembre 2006** Queste graduatorie potranno includere nominativi di studenti ai quali è attribuito lo status di **"Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2006/2007 ex art. 1.1 del bando"** e/o lo status di **"Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito"**. Tale status sarà rimosso nei tempi e nei modi indicati nei precedenti artt. 9.1 e 9.4.

Le graduatorie **asestate "prima unica degli iscritti al primo anno"** e **"anni successivi al primo"** saranno pubblicate entro il  **mese di aprile 2007**, al termine delle operazioni di verifica per la rimozione delle condizioni di verifica delle idoneità di cui sopra.

La **graduatoria asestata "seconda unica degli "iscritti al primo anno"** sarà pubblicata entro il  **mese di dicembre 2007**, al termine, cioè, delle operazioni di verifica del conseguimento dei 20 crediti (o delle 2 annualità per il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento).

## **9.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AI “CONFERIMENTI” IN RAPPORTO AI FONDI DISPONIBILI**

Per gli iscritti ad anni successivi al primo gli studenti collocati nelle graduatorie delle “**conferme**” avranno la precedenza su quelli inseriti nelle graduatorie dei “**conferimenti**” per quanto attiene l’assegnazione delle quote di borsa di studio.

L’assegnazione delle borse di studio agli studenti collocati nelle graduatorie dei “**conferimenti**” sarà effettuato dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, tenendo conto dei fondi disponibili e degli iscritti all’Università alla data del 31/03/2006 per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea.

L’operazione di riparto garantirà l’assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento), di laurea triennale, di laurea magistrale e specialistica, compresi quelli della SICSI e di dottorato di ricerca.

Per poter sapere se si conseguirà o meno l’importo della borsa di studio (se, in altre parole, ci si potrà considerare “*assegnatari*”) gli studenti collocati nelle graduatorie dei “**conferimenti**” dovranno confrontare la propria posizione in graduatoria con il numero di borse di studio assegnato alla propria graduatoria.

## **ART. 10 – RETTIFICHE E RICORSI**

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, che sarà effettuata entro il **27 ottobre 2006**, è possibile fare richiesta di rettifica dei dati prelevati negli archivi INPS e Università.

**La rettifica dei dati di merito** va richiesta entro e non oltre **le ore 24,00 del 13 novembre 2006** all’*Ufficio di Segreteria Studenti della Università “Suor Orsola Benincasa”*, competente in via esclusiva in materia di carriera universitaria; l’inoltro di tale richiesta deve essere effettuato compilando un apposito modello, reperibile sul sito dell’Azienda alla voce “*sportello on-line*”, che costituisce il contenuto di un messaggio di posta elettronica inoltrato direttamente all’indirizzo telematico [segreteria.studenti@unisob.na.it](mailto:segreteria.studenti@unisob.na.it). In mancanza, l’Azienda terrà conto dei dati prelevati dagli archivi universitari sulla base dei quali il candidato ha conseguito l’esito riportato nella graduatoria provvisoria.

**Per chiedere rettifiche dei dati di reddito**, qualunque sia la finalità di tale operazione, il candidato deve rivolgersi all’Ufficio presso il quale ha richiesto l’attestazione ISEE (vedi art. 4) e seguire le stesse procedure adottate in fase di primo rilascio di detta attestazione. I dati rettificati, infatti, devono essere reperibili negli archivi INPS entro le **ore 00. 01 del 13 novembre 2006**. Una volta inoltrata la richiesta agli Uffici competenti per il rilascio dell’attestazione ISEE (Caf, INPS, Comuni ed altri), al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare, sui candidati incombe l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Adisu, mediante apposito modello reperibile sul sito dell’Azienda alla voce “*sportello on-line*”. In mancanza, l’Azienda terrà conto dei dati presenti negli archivi INPS al 20 settembre 2006, sulla base dei quali il candidato ha conseguito l’esito riportato nella graduatoria provvisoria.

I dati di merito della graduatoria provvisoria possono essere anche modificati d’ufficio, in via di autotutela. Se le modifiche producono un esito sfavorevole agli interessati sarà notificato il provvedimento di esclusione del candidato o di rettifica della posizione in graduatoria con l’indicazione dei termini per poter inoltrare eventuale ricorso.

Avverso la graduatoria definitiva si potrà ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della stessa, che sarà comunicata nei modi di rito.

## **ART. 11 - IDONEI ASSEGNATARI E NON ASSEGNATARI -BENEFICI**

### **11.1 – IDONEI ASSEGNATARI**

Per i **vincitori (o assegnatari) del concorso** (coloro, cioè, la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, v. art. 9.6) si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 3;
- b) l'assegnazione di un posto-alloggio a prezzo politico (vedi art. 12.1) nelle residenze universitarie, se disponibile;
- c) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 12.2);
- d) l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, se richiesti (vedi art. 12.3);
- e) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20 legge 24/12/1993, n. 537 (vedi art. 16);
- f) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione contabile viene effettuata in automatico secondo i criteri stabiliti al successivo art. 16).

I benefici di cui ai precedenti punti b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

### **11.2 - IDONEI NON ASSEGNATARI**

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa per mancanza di fondi, è previsto:

- a) il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati e di cui all'art. 5, comma 2 legge n. 537/1993 cit.
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 cit. (tale operazione viene effettuata d'ufficio, senza necessità di farne domanda, secondo quanto precisato al successivo art. 16);
- c) l'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari, nei limiti delle disponibilità (vedi art. 12.1);
- d) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 12.2).

## **ART. 12 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI**

Allo studente idoneo assegnatario o non assegnatario competono, a seconda dei casi, i servizi di seguito indicati.

### **12.1 - SERVIZIO ALLOGGIO E RELATIVI COSTI**

Il vincitore di borsa di studio fruisce di posto-alloggio, nei limiti della disponibilità, ai seguenti costi:

- € **1.500,00** (millecinquecento/00) annui o frazioni mensili per posti corrispondenti allo standard ottimale offerto (es. stanza singola con servizi a distanza adeguata dalla sede universitaria);
- € **1.000,00** (mille/00) annui o frazioni mensili per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es. stanza a due posti o senza servizi in camera, etc.).

Le *camere o i posti letto* saranno assegnati in via prioritaria agli studenti degli anni successivi al primo che, essendo risultati idonei, ne risultino già assegnatari per l'a.a. 2005/06. Per questi ultimi, se idonei non assegnatari, il servizio alloggio è gratuito.

Gli alloggi residui saranno assegnati dando precedenza agli studenti del primo anno. Nel procedere all'assegnazione, effettuata sulla base della posizione in graduatoria, si privilegerà la distanza dalla Facoltà di appartenenza.

L'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari è possibile nei limiti delle disponibilità registrate dopo l'assegnazione dei posti-letto ai vincitori.

Lo studente dovrà dare riscontro entro 7 (sette) giorni alla comunicazione dell'assegnazione del posto alloggio, a pena di decadenza dal diritto di fruirne.

L'ammissione di studenti abitualmente residenti in Comuni della Campania distanti a meno di km. 30 dalla sede universitaria (con esclusione dei residenti nelle isole), ma pur sempre in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per l'ammissione al presente concorso:

- a) è subordinata all'esaurimento delle assegnazioni ai vincitori del concorso con residenza abituale posta a distanza superiore ai km. 30 (trenta) sopraindicati;
- b) non conferisce loro lo status di "*fuori sede*";
- c) non è consentita a coloro che risiedono nei comuni confinanti con quello della sede universitaria, salvo eventuali eccezioni da valutare caso per caso.

L'ammissione alle residenze è, comunque, subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione alle norme regolamentari può comportare anche l'espulsione dalla residenza.

Il costo del servizio per gli eventuali ospiti ammessi in via temporanea nelle residenze è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso.

Le residenze resteranno chiuse nei periodi di interruzione dell'attività didattica durante i

quali lo studente dovrà lasciare la stanza libera anche dagli effetti personali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto-letto se l'utilizzazione del servizio da parte dell'ospite non risulterà rispondente alle esigenze di frequenza del corso di studi.

Il costo del servizio alloggio dovrà essere versato mensilmente dagli studenti del primo anno secondo le istruzioni che saranno a suo tempo indicate; ai "fuori sede" assegnatari, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio.

L'ammissione nelle residenze degli studenti in situazione di handicap motorio con invalidità pari al 100%, prescinde da ogni collocazione in graduatoria e dalla distanza in chilometri dal luogo di residenza ma non comporta automaticamente l'attribuzione dello status di "fuori sede".

## **12.2 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI – RIMBORSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE**

Gli studenti idonei assegnatari e non assegnatari possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo di esercizi pubblici convenzionati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Per gli **studenti del primo anno idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima, pari a € 1,50 per un pasto tradizionale completo e a € 1,00 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ma non assegnatari**, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio è del tutto gratuito.

Per tutti gli **studenti assegnatari** di borsa di studio, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito se studenti "in sede" ed è a pagamento, alla tariffa minima sopra indicata, se "pendolari" o "fuori sede".

I candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima - pari a € 2,50 per un pasto tradizionale completo e a € 2,00 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva se iscritti agli anni successivi al primo e ai corsi di "tipo C". Se iscritti ai primi anni dei corsi di tipo "A" e "B", tale obbligo vige fino ovvero fino alla pubblicazione della graduatoria assestata. Coloro tra i tipi di candidati soprindicati che a conclusione del concorso risulteranno definitivamente idonei riceveranno, al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 16), il rimborso della differenza tra quanto da loro anticipato dalla data di partecipazione al concorso e quanto effettivamente da loro dovuto.

Gli studenti che saranno collocati nelle graduatorie in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" di cui al precedente art. 9.1. comma 3 lett. a) e lett. c) corrisponderanno la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

## 12.3 - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari, sarà concesso ai vincitori della borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a € **100,00** (cento/00) per i paesi europei ed a € **500,00** (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei, e detratta la somma corrispondente alla borsa attribuita dalle singole Università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario.

**Il candidato avente diritto al contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 14.14, la documentazione correlata a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.**

## ART. 13 - ANTICIPO E SALDO DELLE BORSE DI STUDIO

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive saranno erogati anticipi di quote delle borse di studio nei limiti della disponibilità di fondi.

Agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, specialistica la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2007**, di un livello minimo di merito di **20 crediti** per i corsi organizzati in periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di **10 crediti** per gli altri (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001). Agli **studenti iscritti al primo anno** del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento) la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2007**, di un livello minimo di merito di **2 annualità**.

Per i candidati che si trovano nello status di "**Idoneità condizionata all'iscrizione per il 2006/2007 ex art.1.1 del bando**" o in quello di "**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**" (vedi art. 9.1 lett. a) e c)) è previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con il trasferimento di graduatoria.

**Esempio:** *coloro che risultano vincitori (ovvero assegnatari) nella graduatoria degli anni successivi al primo potrebbero finire con l'essere classificati soltanto idonei in quella degli iscritti ai primi anni, compilata esclusivamente sulla base del reddito. In questa evenienza, dunque, la posizione potrebbe mutare in maniera significativa.*

Tuttavia le posizioni degli studenti iscritti ad “*ulteriore semestre*” saranno rivisitate a cadenza quindicinale e, accertata la situazione di diritto venutasi a determinare, si procederà d’ufficio ad inserire gli interessati nella graduatoria di appartenenza alla luce dei dati reperiti.

**Esempio:** *uno studente che a gennaio risulterà laureato ed iscritto al primo anno di corso di laurea magistrale e specialistica per l’anno accademico 2006/2007 sarà depennato dalle graduatorie degli studenti degli “anni successivi al primo” e la sua posizione diventa definitiva nella graduatoria degli “iscritti al primo anno” e, se vincitore, gli sarà accreditato l’eventuale acconto di cui nel frattempo avranno già fruito i suoi colleghi, senza dover attendere il mese di aprile 2007.*

Anche lo status di “**Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito**” comporta il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con la verifica dei dati di merito.

### **13.1 - INCASSO DELLE SOMME**

L’importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell’Istituto bancario Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. presentando, di norma, il libretto universitario valido se disponibile, un documento di riconoscimento e l’avviso di pagamento se pervenuto.

Ogni comunicazione relativa all’argomento sarà pubblicata sul sito dell’Azienda e data all’interessato via e-mail o SMS, se possibile.

### **13.2 – RESTITUZIONE DELL’ACCONTO E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI**

Gli studenti iscritti al “primo anno” di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea specialistica che non avranno conseguito almeno 20 crediti (n. **2 annualità – 4 semestri** per studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) entro il **30 novembre 2007**, sono tenuti al rimborso della quota di borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme rimosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro un anno a far data dal mese di **dicembre 2007** e senza alcuna comunicazione da parte dell’Azienda. La restituzione deve avvenire mediante versamento o bonifico sul conto corrente bancario **SanPaolo Banco di Napoli n. c/c 100000046200 Abi 01010 Cab 03507 Cin R**, intestato ad “A.D.I.S.U. Suor Orsola Benincasa” indicando nella causale la dicitura “Restituzione quote B.S. 2006/2007”. In caso di inadempienza, alla fine del mese di **gennaio 2009** saranno attivate le procedure legali per il recupero forzoso.

Tale clausola non si applica nel caso di studenti in condizioni di handicap con invalidità non inferiore al 66%.

## ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Per godere dei vantaggi previsti, ogni singola categoria di candidati deve far pervenire agli Uffici dell'Azienda la documentazione di seguito indicata **a pena di decadenza** dal diritto di fruire dei vantaggi connessi al particolare status autocertificato (art. 18 sub *h*) o, a seconda dei casi, di **esclusione dal concorso**.

Allo scadere delle date indicate, **da intendersi improrogabili a tutti gli effetti**, le somme non utilizzate per i fini per i quali gli interessati dovrebbero produrre la documentazione di riferimento, rientreranno nel coacervo complessivo da distribuire tra gli idonei.

La documentazione, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del candidato e di apposito modulo reperibile all'indirizzo [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it) compilato in ogni sua parte, deve pervenire all'Azienda:

- a) via fax, selezionando il numero: 081/5514262 o, alternativamente,
- b) a mezzo posta raccomandata AA. RR. da indirizzare all'Adisu: corso Vittorio Emanuele n. 297-298 – 80135 Napoli; o ancora,
- c) di persona o per mezzo di propri incaricati agli sportelli dell'Adisu.

### 14.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”

Il “*fuori sede*” deve esibire, entro e non oltre le **ore 12.00 dell'11 novembre 2006**:

- a) contratto di locazione ad uso abitativo per almeno mesi dieci nell'anno accademico 2006/2007, ritualmente registrato; se il candidato fruisce di un contratto con scadenza nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, comunque, nell'anno accademico 2006/2007 completi il periodo di mesi 10 (dieci), temporaneamente sarà valida la copia dell'avvenuta richiesta di registrazione del contratto di fitto;
- b) una copia autentica dell'avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è stata fatta dal soggetto locatario, copia del documento di identificazione di quest'ultimo;
- c) certificato comunale di distanza chilometrica tra il Municipio di residenza e la Casa comunale della sede universitaria.

In alternativa al contratto di locazione di cui al punto a), fermo restando l'esigenza di produrre la documentazione di cui ai punti *b*) e *c*), il candidato può produrre congiuntamente:

- a1)** una scrittura privata intervenuta tra il candidato e il proprietario (o conduttore, nel caso l'alloggio risulti già concesso in affitto ad altri soggetti) dell'alloggio presso il quale il primo fruisce di posto-letto, per almeno mesi dieci nell'anno accademico, con l'esatta indicazione del prezzo pattuito e la durata della stessa in termini di mesi a far data da settembre 2006; il documento deve indicare espressamente l'esatta ubicazione dell'alloggio e la qualità dei firmatari della scrittura privata, di cui uno deve assolutamente essere il candidato nel caso in cui la scrittura privata sia sottoscritta, in qualità di ospiti temporanei, da più studenti;
- a2)** una dichiarazione autocertificata del proprietario (o conduttore se l'alloggio è già fittato ad

altri) dell'alloggio, accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento di quest'ultimo, che attesti di aver ricevuto il prezzo pattuito con l'indicazione, in caso di più ospiti, dell'importo versato dal candidato.

**I candidati in possesso di un contratto di locazione debitamente registrato** che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso devono produrre, entro e non oltre **il 20 settembre 2006**, copia di detto contratto e, se il periodo di validità dello stesso non ricopre i 10 mesi nell'a.a. 2006/07, agli interessati sarà attribuito lo status di "*Fuori Sede con riserva*", fino al mese di luglio 2007, data che consente di coprire l'intero periodo di dieci mesi, senza soluzione di continuità a far data da settembre 2006. In attesa della regolarizzazione della pratica, se risulterà assegnatario di borsa di studio, riceverà un acconto pari a quello da pendolare.

I contratti di "comodato d'uso di alloggio" o i contratti "verbali" non sostituiscono i contratti di locazione registrati né la documentazione alternativa soprindicata.

L'elenco dei soggetti che risultano aver concesso in fitto alloggi ai concorrenti con forma e atti alternativi al contratto di locazione registrato, sarà integralmente trasmesso alle Autorità tributarie.

#### **14.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2005 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)**

I candidati il cui nucleo familiare abbia usufruito nell'anno d'imposta 2005 esclusivamente di redditi e/o rendite esenti IRPEF, come meglio specificati nel precedente art. 5.2.1, dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l'anno d'imposta 2005 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2005, prospetto analitico rilasciato dall'INPS o dall'INAIL, etc.), pena l'**esclusione dal concorso**.

#### **14.3 - CANDIDATI CD. "AUTONOMI"**

Lo studente che si è dichiarato "autonomo" dal nucleo familiare di origine (vedi art. 5.3) deve produrre entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**:

- a) stato di famiglia storico;
- b) i documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente od assimilato;
- c) documentazione atta a comprovare che occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

#### **14.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO**

I candidati figli di genitori separati o divorziati (vedi art. 5.5) devono fornire, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

Devono, altresì, fornire il relativo provvedimento del giudice qualora:

- a) sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c. p. c.);
- b) sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c. c.);
- c) sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c. p. c.);
- d) uno dei genitori sia stato escluso dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 c. c. per condotta pregiudizievole al figlio;
- e) si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 98, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- f) sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.5 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI**

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori (vedi art. 5.6) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, certificazione atta comprovare tale status. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE**

I candidati che fanno parte del nucleo familiare del genitore single (vedi art. 5.7) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, stato di famiglia con indicazione dello stato civile del genitore con cui vivono e atto di nascita. In mancanza, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.7 - CANDIDATI CONIUGATI, SEPARATI O DIVORZIATI**

I candidati coniugati (vedi art. 5.8) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, certificato di matrimonio.

Se separati legalmente o divorziati, dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, copia della sentenza di separazione/divorzio.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.8 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ**

I candidati con status di "religioso in comunità" (vedi art. 5.9) dovranno produrre, entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006**, documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all'interno di una comunità religiosa.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Inoltre se tutti i componenti di tale comunità hanno fatto voto di povertà, il candidato dovrà produrre entro le **ore 12,00 del 20 settembre 2006** anche documentazione comprovante tale condizione (vedi art. 5.9).

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.9 – CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE**

I candidati con status di "rifugiato politico" o "apolide" (vedi art. 5.10) dovranno produrre, entro le **ore 12.00 dell'11 novembre 2006**:

- il permesso di soggiorno per "asilo politico", rilasciato dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

ovvero:

- la certificazione di apolidia, rilasciata dal Ministero dell'Interno su richiesta dell'interessato mediante apposita procedura amministrativa la cui domanda va fatta tramite la questura competente.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.10 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON-UE**

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, così come individuati al precedente art. 5.11, certificata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dagli Uffici consolari o diplomatici aperti nel Paese del candidato, viene valutata dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" ai sensi del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, secondo le modalità previste dalla normativa che regge il concorso.

Nel caso in cui i candidati appartengano a Paesi in cui non è possibile ottenere la documentazione certificata nei modi di cui al precedente comma, la stessa può essere presentata secondo i principi fissati dall'art. 33, comma 4 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La documentazione deve essere consegnata all'Adisu "Suor Orsola Benincasa" entro le **ore 12.00** dell'**11 novembre 2006** e deve attestare, a pena di **esclusione dal concorso**:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;
- b) l'attività lavorativa svolta da ognuno dei componenti il nucleo familiare nel 2005 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese;
- c) patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri, in caso negativo andrà espressamente specificato nella documentazione;
- d) patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE devono produrre comunque i documenti sopra elencati, **a pena di esclusione dal concorso**.

#### **14.11 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU**

Per i candidati di nazionalità estera provenienti dai paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU) (vedi art. 5.12) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, da consegnare improrogabilmente all'Azienda entro le **ore 12,00** dell'**11 novembre 2006**.

I Paesi BISU sono così individuati: **Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan,**

**Burckina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malati, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africa, Randa, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomon, Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.**

La certificazione deve attestare che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo, tale certificazione può essere rilasciata da questa Università. In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.11 del Bando, fino all'**esclusione dal concorso** dell'interessato.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza, laurea specialistica, la certificazione di cui al precedente comma potrà essere rilasciata da uno degli enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri.

In tal caso il suddetto ente si impegna per conto del candidato iscritto al primo anno a restituire l'acconto di borsa di studio eventualmente ricevuto se questi, entro la data del **30 novembre 2007**, non avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'art 13.2.

#### **14.12 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE**

I candidati che abbiano ricongiunto la propria carriera universitaria dopo interruzione (vedi art.6.7), dovranno produrre, entro le **ore 12.00 del 20 settembre 2006**, documentazione che indichi la durata del periodo di interruzione e che comprovi che durante tale periodo lo studente non abbia compiuto atti di carriera universitaria e non abbia versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici.

I suddetti candidati dovranno inoltre produrre, a seconda dei casi, entro le **ore 12.00 del 20 settembre 2006**, i seguenti documenti:

- a) congedo militare di leva o del servizio civile;
- b) certificato di nascita del figlio, nel caso di studentesse;
- c) documentazione sanitaria d'infermità gravi e prolungate.

In mancanza di tale documentazione, l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, non verrà incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.13 – CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

Il candidato in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% (vedi art. 7) deve produrre, entro le **ore 12.00 del 20 settembre 2006**, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status. In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 6 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione dall'art. 3.2 non verrà corrisposto.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

#### **14.14 – CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

A conclusione del corso di studi all'estero nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre, entro le **ore 12.00 del 2 gennaio 2008**, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei benefici (art. 18 sub *h*):

- a) copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza;
- b) la documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno e quella dell'Ateneo di appartenenza dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma;
- c) dichiarazione di iscrizione alla Gestione separata INPS ex legge n. 335/1995.

Per motivi connessi al rispetto delle procedure, il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo l'esame della documentazione di cui sopra.

#### **14.15 - CANDIDATI RINUNCIATARI O DECADUTI CHE SI REIMMATRICOLANO**

I candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi in anni accademici precedenti al 2006/07 (vedi art. 6.5), devono produrre, entro le **ore 12.00 del 20 settembre 2006**, il documento ufficiale dell'Università presso la quale ha rinunciato agli studi o è decaduto recante il riferimento dell'anno accademico di rinuncia o decadenza dagli studi.

Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i candidati che abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti dagli studi nell'ambito della stessa Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e quelli che abbiano già documentato la suddetta condizione al momento della partecipazione ai concorsi banditi dall' Edisu Napoli 1 a partire dall'a.a. 2004/05.

### **ART. 15 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI**

La tecnologia informatica di cui l'Azienda è provvista, le convenzioni attivate con l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze (SIATEL), l'Agenzia del Demanio e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

**La consultazione del SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che a diverso titolo ne abbiano fatto espressa denuncia anche se all'insaputa degli stessi interessati.**

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni universitarie, delle Agenzie delle Entrate e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76, DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'art. 23 della Legge n. 390/1991.

L'Adisu è tenuta a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'Adisu, per effetto dell'art. 23 l.n. 390 cit., dovrà:

- richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
- escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi (art. 18 sub *a*).

In ogni caso gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 23 della legge 390/1991.

## **ART. 16 - TASSE REGIONALI E UNIVERSITARIE. MODALITÀ DI RIMBORSO**

Gli aventi diritto (idonei assegnatari e non assegnatari) iscritti ad anni successivi al primo, in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, gli iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca di tutti gli anni di corso, riceveranno il rimborso della tassa regionale al momento dell'emissione del primo pagamento, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

Agli studenti iscritti al "primo anno" la tassa regionale sarà rimborsata solo dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento del livello minimo di merito entro il 10 agosto 2007 (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile 2001) ovvero di 20 crediti entro il 30 novembre 2007, se iscritti a corsi di

laurea triennale, laurea magistrale e laurea specialistica. Il rimborso delle tasse universitarie va richiesto all'Università cui l'Azienda invierà gli elenchi degli aventi diritto.

L'Azienda pubblicherà detti elenchi, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990, sul sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it). Non saranno inviate comunicazioni scritte via posta.

## ART. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- a) che non abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso entro le ore 24.00 del **20 settembre 2006** (art. 1);
- b) che non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 5, 6 e 7 del bando;
- c) che, nei termini previsti all'art. 1.1, non risulteranno iscritti all'Università per l'a.a. 2006/2007;
- d) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1 del presente bando;
- e) che non avranno compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie (art. 1.2);
- f) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *a, b, c, d* oppure che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 5.2 e 5.4 non abbiano prodotto attestazione ISEE secondo i criteri di cui all'art. 4 sub *e ed f*;
- g) che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dagli artt. 5.2.1 e 5.11, non si siano attenuti a quanto disposto dal bando e non abbiano prodotto la documentazione nei modi e nei termini di cui all'art. 14.2 e 14.10;
- h) che abbiano già conseguito un titolo universitario di pari livello (anche se conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia) del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2006/2007 (art. 6.3);
- i) per i quali non risulti definita negli archivi dell'Università **entro il 31/12/2006** la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (artt. 1.1 e 6.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 6.5 del bando;
- j) che, in seguito a variazione di carriera, si iscrivono nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono (art. 6.5);
- k) che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando domanda (art. 6.5);
- l) che siano iscritti per l'anno accademico 2006/2007 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale (art. 6.6);
- m) che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici (art. 15);
- n) che siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, fatto salvo il diritto di opzione da esercitare nei modi e termini indicati dall'Azienda (art. 19);
- o) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è

prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

## **ART. 18 - CASI DI DECADENZA E REVOCA**

Decadono dal diritto al conseguimento della borsa di studio o degli incrementi previsti per condizioni personali particolari, nonché dalla possibilità di fruire di particolari condizioni di vantaggio i candidati che:

- a) nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15;
- b) perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento a corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) si trasferiranno ad altra sede universitaria per l'a.a. 2006/2007;
- d) rinunceranno agli studi entro il 31 marzo 2008;
- e) partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale, di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza, di laurea specialistica non raggiungeranno, entro il termine del 30 novembre 2007, un livello minimo di merito pari a 20 crediti, con l'eccezione degli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%;
- f) conseguano la laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2005/2006, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2006/2007;
- g) conseguano la laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2005/2006 e non proseguano negli studi universitari;
- h) non avranno prodotto la documentazione richiesta ex artt. 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.11, 14.13 e 14.14 nei termini fissati dal Bando di concorso;
- i) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Azienda delle somme eventualmente percepite o il mancato accredito delle eventuali maggiorazioni cui si avrebbe avuto diritto se fossero state debitamente e tempestivamente documentate secondo quanto disposto dal precedente art. 14.

Gli interessati devono provvedere a restituire all'Azienda, senza comunicazione alcuna, le somme da loro dovute per i motivi di cui sopra. Fatto salvo quanto indicato all'art. 13.2 per gli studenti del primo anno, gli studenti degli anni successivi devono restituire l'importo in un'unica soluzione entro un mese dal verificarsi della situazione di decadenza o revoca. La restituzione deve avvenire mediante versamento sul conto corrente bancario **Sanpaolo Banco di Napoli n. c/c 100000046200 Abi 01010 Cab 03507 Cin R** intestato ad "A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa" indicando nella causale la dicitura "Restituzione quote B.S. 2006/2007". L'Azienda attiverà le procedure legali per il recupero forzoso in caso di inadempimenti.

## **ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ**

Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa, a qualsiasi titolo, da enti pubblici o privati. Il candidato è tenuto a dare comunicazione all'Azienda delle eventuali assegnazioni ottenute dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. E' fatto, comunque, salvo il diritto di opzione.

## **ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03, N. 196)**

Tutti i dati connessi all'espletamento del concorso sono destinati alla trattazione anche con mezzi elettronici da parte dell'Azienda e di tutte le Istituzioni che, a vario titolo, sono coinvolte nel regolare espletamento del concorso. L'autorizzazione al trattamento e al trasferimento degli stessi è, pertanto, obbligatoria per la partecipazione al concorso.

Gli elementi necessari per la compilazione delle graduatorie saranno resi pubblici per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo e per assicurarne la trasparenza. Agli interessati saranno garantiti tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

## **ART. 21 - NORME DI RINVIO**

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991 e la Programmazione regionale approvata dalla Giunta della Regione Campania per l'a.a. 2006/2007, costituisce fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

## **ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento è il dott. Marco Cardone.

**Le norme del Bando sono inderogabili.**

Napoli, 28 luglio 2006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*dott. Antonio Cunzio*

IL PRESIDENTE  
*prof. Silvio Lignano*

## APPENDICE N. 1

### ACCESSO AL MODULO/DOMANDA

#### **Operazioni preliminari alla compilazione del modulo/domanda:**

- a) Leggere con attenzione il Bando di concorso, stampare le pagine maggiormente utili (se non si possiede già una delle copie integrali stampate dall'Azienda) per averne ben presente il contenuto al momento della compilazione del modulo/domanda on-line;
- b) leggere con attenzione le FAQ e i documenti relativi al concorso pubblicati sul sito dell'Azienda <http://www.adisusob.it>;
- c) accertarsi presso la Segreteria che l'iscrizione relativa ad anni accademici precedenti al 2006/2007 risulti regolarmente registrata;
- d) accertarsi presso la Segreteria che la registrazione dei crediti o delle annualità conseguite sia stata regolarmente effettuata. Il certificato di merito storico non adempie allo scopo;
- e) chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ed accertarsi che sia stata inviata, in formato elettronico, agli archivi INPS dove dovrà essere reperibile per i controlli dell'Azienda entro il 20 Settembre 2006.

Il personale dell'Azienda non può fornire chiarimenti in ordine alle posizioni di merito e di reddito che competono esclusivamente alle Istituzioni universitarie di riferimento o agli Uffici tributari o a quelli preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

#### **Compilazione del modulo/domanda:**

- collegarsi al sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it)
- cliccare su "sportello on-line" quindi "domanda di partecipazione al concorso";
- registrarsi;
- stampare il "codice utente personale" visualizzato sullo schermo al termine della registrazione. Lo stesso è utile per la prima "login" e per l'abilitazione ad effettuare eventuali modifiche e sarà anche inviato, in tempo reale, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nel modello di registrazione;
- per accedere alla compilazione del modulo, dopo essersi registrati cliccare su "login", e dopo aver inserito le credenziali di accesso ("codice fiscale", "password" e "codice utente"), sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni per la compilazione del modulo/domanda che costituisce la domanda di partecipazione e contiene tutti i dati inseriti.

#### **Elemento di garanzia di partecipazione:**

Cliccando su "conferma" nella pagina successiva alla "scheda/domanda BS" la procedura di inserimento dei dati si conclude e il sistema registra il modulo/domanda in entrata, apponendo nella parte in alto a destra della scheda/domanda BS, il numero di protocollo, la data di prima conferma e la data di ultima conferma, e rispedito quest'ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. L'interessato ha così la prova che la sua domanda di partecipazione al concorso è pervenuta all'Azienda ed è stata regolarmente registrata e protocollata.

## **Stampa della scheda/domanda BS:**

Per avere copia cartacea della scheda/domanda BS, a fini di personale archiviazione, da esibire in eventuali controversie si deve:

- 1) tornare in “Homepage” di “sportello on-line”;
- 2) cliccare su “visualizza e stampa scheda/domanda di partecipazione”;
- 3) inserire le credenziali di accesso ;
- 4) stampare la scheda/domanda BS che reca in alto a destra la data di registrazione e protocollo.

Qualsiasi domanda di partecipazione che dovesse essere inviata dopo la scadenza del **20 settembre 2006** recherà, in alto a destra, oltre alla data e al numero di protocollo, anche la dizione “**FUORI TERMINE**” per cui sarà contestualmente archiviata in quanto non ammissibile.

## **Modifica dei dati:**

La modifica dei dati inseriti nel modulo/domanda già confermato sarà consentita fino alle ore **24.00 del 20 settembre 2006** e va effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- collegarsi al sito [www.adisusob.it](http://www.adisusob.it)
- cliccare su “sportello on-line” quindi “domanda di partecipazione al concorso”;
- cliccare su “login”, e dopo aver inserito le credenziali di accesso (“codice fiscale” e “password”);
- cliccare su “Borsa di Studio”, sullo schermo apparirà una finestra di dialogo nella quale bisogna cliccare su “OK”;
- l’abilitazione alle modifiche del modulo/domanda verrà attivata inserendo il proprio “codice utente” e cliccando su “conferma”;
- sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni già compilate del modulo/domanda confermato nelle quali sarà possibile modificare tutti i dati inseriti.

Ripetere le operazioni effettuate in fase conclusiva della prima compilazione e cioè cliccare su “conferma” nella pagina successiva alla visualizzazione della “scheda/domanda BS” in modo che la procedura di modifica dei dati si concluda.

Il sistema registra il modulo/domanda modificato in entrata, aggiornando la data di ultima conferma posta nella parte in alto a destra della “scheda/domanda BS” e rispedendo quest’ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all’indirizzo di posta elettronica del candidato. L’interessato ha così la prova che le modifiche apportate alla sua domanda di partecipazione al concorso sono pervenute all’Azienda.

Il modulo/domanda non confermato dal candidato dopo l’inserimento delle modifiche, verrà confermato automaticamente dal sistema allo scadere del termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso rendendo, quindi, definitive le eventuali modifiche apportate.

## APPENDICE N. 2

### GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO/DOMANDA

La compilazione del modulo on-line, grazie anche alla sua semplicità, non dovrebbe costituire un problema per nessuno dei candidati; tuttavia si ritiene opportuno fornire qualche indicazione per ogni singolo modello:

- mod. BS/1** “REGISTRAZIONE” - Va fatta da tutti i candidati e va ripetuta anche se è stata già effettuata per il concorso B.S. 2005/2006, trascrivendo il codice fiscale in caratteri stampatello maiuscolo ed in maniera esatta, controllandone la composizione sulla tessera rilasciata dalle autorità finanziarie.
- mod. BS/2** “DATI DI RECAPITO PER COMUNICAZIONE” – Inserire i dati richiesti tenendo conto che l’errata trascrizione dei dati di residenza impedisce agli interessati la ricezione degli avvisi di pagamento delle quote di borsa di studio.
- mod. BS/3** “ISCRIZIONE UNIVERSITARIA” - RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE! Le graduatorie vengono elaborate sulla base dei dati prelevati dagli archivi dell’Università per cui il candidato deve assolutamente curare di fornire all’Azienda gli elementi esatti connessi alla sua iscrizione all’università. In mancanza rischia di non essere individuato.
- mod. BS/4** “DICHIARAZIONI GENERALI” - Il modello è a disposizione di coloro che aspirano a maggiorazioni della borsa di studio. Lo stesso tipo di modello (**mod. BS/4S**) è a disposizione dei cittadini stranieri.

Fin qui i modelli comuni a tutti. A questo punto termina la compilazione dei modelli per i candidati con cittadinanza non italiana che potranno visualizzare la “*scheda/domanda BS*” e/o stamparla per verificare i dati inseriti nei modelli precedenti prima della conferma definitiva. La navigazione, invece, prosegue per i candidati con cittadinanza italiana che sono tenuti a compilare, a seconda dei casi, i seguenti modelli:

- mod. BS/5** “NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE” – RICHIEDE MASSIMA ATTENZIONE! I dati relativi alla situazione reddituale ed alla composizione del proprio nucleo familiare inseriti in questo modello, saranno utilizzati per definire le informazioni da richiedere nei modelli successivi ed i relativi documenti che il candidato dovrà produrre. Un’errata trascrizione di queste informazioni potrebbe pregiudicare l’esattezza dei dati forniti nella domanda di partecipazione.
- mod. BS/6C2** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI UN GENITORE” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che:
- il valore dell’I.S.E.E. è maggiore di zero.
  - nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore.
- Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.
- mod. BS/6C3** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI ENTRAMBI I GENITORI” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che:
- il valore dell’I.S.E.E. è maggiore di zero.
  - nel proprio nucleo familiare non è presente alcun genitore.
- Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.

**mod. BS/6C4** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che:  
a) il valore dell’I.S.E.E. è uguale a zero.  
b) nel proprio nucleo familiare sono presenti entrambi i genitori.  
Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.

**mod. BS/6C5A** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI UN GENITORE” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che:  
a) il valore dell’I.S.E.E. è uguale a zero.  
b) nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore.  
Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.

**mod. BS/6C5B** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI” – Questo modello è visualizzato successivamente al mod.BS/6C5A. Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.

**mod. BS/6C6A** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI ENTRAMBI I GENITORI” – Questo modello è visualizzato qualora nel precedente mod.BS/5 sia stato indicato che:  
a) il valore dell’I.S.E.E. è uguale a zero.  
b) nel proprio nucleo familiare non è presente alcun genitore.  
Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.

**mod. BS/6C6B** “CASI PARTICOLARI – GIUSTIFICA ASSENZA DI REDDITI” – Questo modello è visualizzato successivamente al mod.BS/6C6A. Indicare in questo l’opzione che caratterizza la propria situazione.

A questo punto verrà visualizzato il modello “*scheda/domanda BS*” che serve per verificare i dati inseriti nei modelli precedenti prima della conferma definitiva.

## APPENDICE N. 3

### DATE DA RICORDARE

- 10 agosto 2006** termine utile per il conseguimento dei crediti e delle annualità (escluso il Bonus) ai fini del concorso (art. 6.3).
- 10 agosto 2006** termine utile per la convalida da parte della Facoltà di appartenenza dei crediti e delle annualità conseguiti, sempre entro tale data, all'interno di un progetto di mobilità internazionale (art. 6.3).
- 20 settembre 2006** data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso. Le domande che non saranno “*confermate*” entro tale termine verranno escluse dal concorso (artt. 1 e 17 sub a).
- 20 settembre 2006** data ultima entro la quale i candidati provenienti da altri Atenei devono aver presentato la domanda presso l’Azienda afferente all’Ateneo di origine. Se prodotte in data successiva saranno escluse dal concorso perché “*fuori-termine*” (art. 1.1 punto b)).
- 20 settembre 2006** data improrogabile entro cui rendere disponibile l’attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 4).
- 20 settembre 2006** data di scadenza per la presentazione, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 17 sub g), dei documenti da parte dei candidati il cui nucleo familiare nel 2005 abbia prodotto solo redditi fiscalmente non dichiarabili (artt. 5.2.1 e 14.2).
- 20 settembre 2006** data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio (art. 18 sub h) della documentazione dovuta dai candidati:
- Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.3 e 14.3);
  - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.5 e 14.4);
  - Orfani di uno o di entrambi i genitori (artt. 5.6 e 14.5);
  - Figli di genitore single (artt. 5.7 e 14.6);
  - Coniugati, separati o divorziati (artt. 5.8 e 14.7);
  - Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.9 e 14.8).
- 20 settembre 2006** data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di merito per la borsa di studio (art. 18 sub h) della documentazione dovuta dai candidati:
- che ricongiungono la carriera dopo interruzione (artt. 6.7 e 14.12);
  - in situazione di handicap con
  - invalidità non inferiore al 66% (artt. 7 e 14.13). In mancanza di documentazione questi candidati decadono anche dai benefici aggiuntivi alla borsa di studio (artt. 3.2 e 14.13).
- 27 ottobre 2006** data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 9).

- 11 novembre 2006** data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio (art. 18 sub h) della documentazione dovuta dai candidati:
- Con status di “*rifugiato politico o apolide*” (artt. 5.10 e 14.9);
  - Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.12 e 14.11).
- 11 novembre 2006** data di scadenza per la presentazione, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 17 sub g), dei documenti da parte dei candidati con cittadinanza di paesi UE (diversi dall’Italia) e NON UE (artt. 5.11 e 14.10);
- 11 novembre 2006** data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla borsa di studio (art. 18 sub h), della documentazione dovuta dai candidati fuori sede (artt. 2.3 e 14.1).
- 13 novembre 2006** termine ultimo entro il quale devono essere reperibili negli archivi INPS le eventuali rettifiche apportate alla dichiarazione ISEE (art. 10).
- 13 novembre 2006** termine ultimo per l’inoltro della richiesta di rettifica dei dati di merito all’Ufficio di Segreteria Studenti dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (art. 10).
- 15 novembre 2006** termine ultimo per la trasmissione delle domande di partecipazione al concorso prodotte presso altri Enti da parte di candidati provenienti da Atenei diversi da quelli afferenti all’Adisu Suor Orsola Benincasa (artt. 1.1 e 17 sub d).
- 15 novembre 2006** data improrogabile entro cui rendere disponibile l’attestazione ISEE negli archivi INPS da parte di candidati provenienti da Atenei diversi da quelli afferenti all’Adisu Suor Orsola Benincasa (artt. 1.1 e 17 sub c).
- 30 novembre 2006** data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive (art. 9).
- 60 gg.** periodo utile per adire il TAR Campania avverso alla graduatoria definitiva (art. 10).
- 31 dicembre 2006** data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** (artt. 1.1, 17 sub c) tutti i candidati devono risultare iscritti all’Università per l’a.a. 2006/2007 ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1.1 punti 1), 2) e 3).
- 31 dicembre 2006** termine ultimo, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 17 sub i), per i candidati che effettuano trasferimenti da altro Ateneo (art. 1.1 punto d)) o variazione di carriera (art. 6.5) per definire la propria posizione con riferimento agli atti di carriera universitaria ed a quelli amministrativi, compreso il versamento della tassa regionale.
- 31 marzo 2007** data ultima entro la quale i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1.1 punti 1), 2) e 3) devono risultare iscritti all’Università per l’a.a. 2006/2007 (artt. 1.1, 17 sub c).
- 15 aprile 2007** termine ultimo entro il quale devono essere reperibili negli archivi universitari i dati relativi all’avvenuta iscrizione al primo anno di laurea

magistrale o all'ulteriore semestre, **a pena di esclusione dal concorso** (artt. 9.4 e 17 sub *m*);

- 10 agosto 2007** data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza e laurea specialistica devono aver superato il numero minimo di 10 oppure 20 crediti, a seconda dei casi previsti dal bando per la corresponsione della seconda rata della borsa di studio (art. 13).
- 10 agosto 2007** data ultima entro cui gli iscritti al primo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento) devono aver superato il numero minimo di 2 annualità per la corresponsione della seconda rata della borsa di studio (art. 13).
- 30 novembre 2007** data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza e laurea specialistica devono aver superato superare il numero minimo di 20 crediti (2 annualità per gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) necessari per non essere obbligati a restituire l'anticipo conseguito (artt. 13.2 e 18 sub *e*).
- 30 dicembre 2007** data ultima per la presentazione della documentazione utile al saldo dell'integrazione della borsa per progetti di mobilità internazionale, a pena di decadenza dal diritto di beneficiare del contributo. Le somme non utilizzate saranno assegnate ai candidati in posizione immediatamente successiva in graduatoria (artt. 14.14 e 18 sub *h*).
- 15 aprile 2008** data di interrogazione degli archivi universitari per corresponsione dei contributi cd. "*premio di laurea*" ai candidati che non ne abbiano ancora usufruito dopo la pubblicazione delle graduatorie. Le somme non utilizzate saranno impiegate nuovamente a favore dei candidati idonei (art. 3.2).